

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE E DI
TIROCINI CURRICOLARI RELATIVI AL CORSO DI STUDIO IN FISIOTERAPIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA**

T R A

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA, in qualità di "soggetto promotore" d'ora in poi denominata ASST di Mantova; con sede Legale in Strada Lago Paiolo, n.10 - 46100 Mantova, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02481840201, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Anna Gerola, nata a Moglia (MN) il 08/02/1963

E

LA FONDAZIONE TERESA CAMPLANI – CASA DI CURA “SAN CLEMENTE”, di seguito denominato "Soggetto Ospitante" con sede legale in Via Moretto n. 33 – 25121 Brescia - sede operativa in Mantova – 46100 , V.le Pompilio n. 65, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03372480982, indirizzo PEC : domus@pec.ancelle.it - rappresentata dal Procuratore pro tempore Dott. Alessandro Triboldi nato a Brescia (BS) il 18/11/1962;

PREMESSO CHE

- la DGR n. 7/20950 del 16 febbraio 2005 che approva il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie;
- in data 11 gennaio 2006 è stato stipulato il Protocollo d'Intesa Regione Lombardia/Università degli Studi di Brescia – vigente a tutt'oggi - per i Corsi di Laurea delle professioni sanitarie;
- l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Mantova, con decreto aziendale n. 870 del 05 ottobre 2022, ha proceduto alla stipula di convenzione con l'Università degli Studi di Brescia per regolamentare i rapporti di cooperazione relativamente al Corso di Studio in Fisioterapia – Sede di Mantova;
- in applicazione dell'art. 2 punto 1 della sopra citata convenzione l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Mantova, quale Istituzione sanitaria accreditata, mette a disposizione per il Corso di Laurea proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, una struttura logistica, le risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche ed organizzative;
- in applicazione dell'art.2, punto 2 della medesima convenzione, qualora le strutture e le risorse a disposizione non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il Corso di Studio in oggetto, il "Soggetto Promotore", d'intesa con il Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali, a cui afferisce il Corso di Studio in Fisioterapia, si impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni Sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative;
- l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Mantova intende avvalersi della collaborazione con la Fondazione Teresa Camplani – Casa di Cura "San Clemente" di Mantova, per lo svolgimento delle attività didattico/formative, di tirocinio e stage tesi - per gli studenti del Corso di Studio in Fisioterapia – Università degli Studi di Brescia – Sede di Mantova;
- i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

Il "soggetto ospitante", la Fondazione Teresa Camplani, si impegna ad accogliere presso la sua struttura San Clemente" di Mantova:

- i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante" per lo svolgimento di un Tirocinio curriculare su proposta del Corso di Studio in Fisioterapia– Università degli Studi di Brescia - Sezione di Mantova.
- Al personale dipendente del "Soggetto Ospitante" all'inizio di ogni anno accademico può essere affidato lo svolgimento di attività di docenza, di tutorato e/o di assistenza di tirocinio.

1. Il personale dipendente della struttura ospitante interessato alle attività di docenza, tutorato e/o

assistenza di tirocinio di cui al punto 2) presenta ogni anno accademico, nei tempi stabiliti dal rispettivo Dipartimento dell'Università degli Studi di Brescia a cui afferisce il Corso la relativa domanda; le nomine vengono approvate dal Consiglio di Corso del Dipartimento dell'Università e dal Consiglio del Corso di Studio.

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio. La durata del tirocinio viene definita nel progetto formativo individuale.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 8.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del "soggetto promotore" e dal tutor del "soggetto ospitante", indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e "soggetto promotore" o "soggetto ospitante").
2. Il tutor del "soggetto promotore" è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del "soggetto ospitante", il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del "soggetto ospitante" è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. Il Tutor del "soggetto promotore" dovrà garantire dei sopraluoghi presso il soggetto ospitante finalizzati a sorvegliare e garantire il corretto svolgimento del tirocinio oltre alla risoluzione di eventuali problematiche emerse nel corso del periodo di riferimento.
5. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

1. In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che:

Non è prevista l'indennità di partecipazione.

Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 11 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato dall'Università degli Studi di Brescia, come riportato nei punti sotto:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dall'Università degli Studi di Brescia; Polizza Infortuni n. 410249437, Compagnia AXA Assicurazione Spa, scadenza 30.9.2029;

- b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dall'Università degli Studi di Brescia; Polizza di Responsabilità Civile verso terzi n. 410249545, Compagnia AXA Assicurazione Spa, scadenza 30.9.2029.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.
3. In caso di incidenti durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore all'indirizzo PEC: protocollo generale@asst-mantova.it e indirizzo mail paola.luccitti@unibs.it entro i tempi previsti (48 ore dall'accaduto) .

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il "soggetto ospitante" insieme al "soggetto promotore" si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
- formazione generale: erogazione a carico dell'ASST di Mantova;
 - formazione specifica - rischio alto ambito sanitario: erogazione a carico dell'ASST di Mantova;

Il Promotore, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, dovrà obbligatoriamente provvedere a trasmettere all'indirizzo mail : tirocini@fondazionecamplani.it copia della seguente documentazione:

- copia dell'attestato che certifica l'effettuazione della Formazione Generale e Specifica in tema Prevenzione e Sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art 37 comma 2 del D. lgs 81/08.

- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08: erogazione a carico dell'ASST di Mantova, copia del certificato di idoneità verrà inviato alla struttura ospitante prima dell'inizio del tirocinio di ciascun studente;

A tutti gli studenti tirocinanti è rilasciato dal Soggetto Promotore il giudizio di idoneità alla mansione, con onore del tirocinante, ai fini della verifica del predetto documento da parte del medico competente del Soggetto Ospitante, alla trasmissione dello stesso al seguente indirizzo mail medicina.lavoro.mn@fondazionecamplani.it. Ove ritenuto opportuno, ed esclusivamente nei casi previsti dall'art. 41 del d.lgs n. 81/2008 e s.s.mm.ii, il soggetto promotore si farà carico di effettuare a proprie spese la sorveglianza sanitaria. In tale ipotesi, i relativi referti e ogni documentazione di carattere sanitario devono essere conservati in una cartella sanitaria personale presso la struttura del soggetto promotore, da condividere con la competente Area del Soggetto Ospitante.

- c) "Informazione ai lavoratori", ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. n. 81/08 riguardo a:
- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda e rischio intrinseco aziendale: erogazione a carico del "soggetto ospitante".

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità triennale dalla data ultima di sottoscrizione digitale e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ARTICOLO 9

Decreto legislativo 231/2001 e codice etico comportamentale

Il "soggetto promotore" dichiara di aver preso visione sul sito www.fondazioneteresacamplani.it, nella sezione specifica, e di accettare il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 ed il Codice Etico e comportamentale dell'altra parte, impegnandosi nello svolgimento del contratto e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio del "soggetto ospitante" al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenute.

È facoltà dell'Ospitante risolvere il Contratto nel caso di comportamenti in contrasto con le linee di condotta indicate nel citato Modello Organizzativo o nel Codice Etico Comportamentale.

Il "soggetto ospitante" dichiara di accettare il contenuto del Codice Etico e di Comportamento, di cui ha preso visione ("soggetto promotore" sul sito www.asst-mantova.it o presso la Sede medesima) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni ivi contenute. La violazione del Codice comportamentale da parte del "soggetto ospitante",

comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

ARTICOLO 10

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del "soggetto ospitante" e al tutor del "soggetto promotore".

Il tirocinio può essere interrotto dal "soggetto ospitante" o dal "soggetto promotore" in caso di gravi inadempimenti da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ARTICOLO 11

Riserva di legge

Per tutto quanto non previsto, le parti convenute fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 12

Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall'esecuzione della presente convenzione è competente a decidere il foro di Brescia.

ARTICOLO 13

Trattamento dei dati personali e particolari

Le Parti in qualità di autonomi titolari si impegnano reciprocamente ad espletare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati 679/2016, di seguito anche GDPR.

Il tirocinante è autorizzato, per la durata del presente accordo e ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali ai sensi del GDPR, a compiere le operazioni di trattamento dei dati necessarie allo svolgimento del tirocinio attenendosi agli obblighi di riservatezza in relazione ai dati e alle informazioni acquisite, conformemente alle istruzioni impartite dal "soggetto ospitante" in qualità di Titolare del trattamento.

ARTICOLO 14

Spese

La presente convenzione è assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, con oneri a carico del richiedente.

L'imposta di bollo è a carico del "soggetto ospitante" che assolverà mediante una marca da bollo dal valore di € 16.00 avente codice identificativo n 01191442583018 rilasciata in data 02/05/2024

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. X/7763 del 17 gennaio 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

Mantova lì, _____

Per il Soggetto Promotore
ASST di Mantova
Il Direttore Generale
(Dr.ssa Anna Gerola)

Per il Soggetto Ospitante
Fondazione Teresa Camplani
Il Procuratore pro tempore
(Dott. Alessandro Triboldi)